



ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 22 marzo 2006

Oggetto: **Modalità di accesso all'Ente Foreste della Sardegna degli operai generici 1° livello paga – L.R. n. 20 del 5 dicembre 2005, art. 37.**

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che in data 5.12.2005 è entrata in vigore la L.R. n. 20 che all'art. 37 statuisce: " 1. *l'Ente Foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali. 2. Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale;*

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere ad adempiere quanto previsto dalla L.R. n. 37/2005 summenzionata:
- la L. 11 marzo 1970, n. 83, disciplinante le procedure di avviamento al lavoro per gli operai forestali del 1° livello CIRL, non può più trovare applicazione in quanto le stesse sono state abrogate dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 12.12.2002, n. 297;
- in data aprile 2003, con legge n. 3, all'art. 20, comma 6, è stata autorizzata a favore dell'Ente Foreste la spesa di euro 6.000.000,00 per la realizzazione di un programma relativo all'apertura di nuovi cantieri per la sistemazione idraulico forestale, secondo il principio del riequilibrio territoriale;
- attraverso appositi Protocolli d'intesa stipulati fra Ente, OO.SS. e Amministrazioni Comunali per le assunzioni nei cantieri di nuova istituzione si è stabilito che i nominativi degli operai del 1° livello CIRL dovranno essere comunicati dal Centro per l'Impiego fra



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23

DEL 22.03.06

tutti coloro che abbiano il requisito della residenza nel comune titolare dei terreni interessati dagli interventi forestali, dopo aver curato la predisposizione da parte dello stesso Centro per l'Impiego, di apposito avviso di selezione per gli aspiranti all'assunzione;

CONSIDERATO inoltre che le procedure di assunzione degli operai generici di 1° livello nei cantieri di nuova istituzione di cui alla L.3/3003, art. 20, comma 6, possono dirsi ormai concluse secondo le modalità summenzionate;

RITENUTO NECESSARIO continuare ad utilizzare il criterio finora applicato;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto necessario

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1. esprimere parere favorevole affinché venga utilizzato il medesimo criterio finora applicato per l'avviamento degli operai generici di 1° livello nei cantieri forestali di nuova istituzione, ossia l'indicazione da parte del Centro per l'Impiego di tutti coloro che abbiano il requisito della residenza nel comune titolare dei terreni interessati dagli interventi forestali, dopo la predisposizione da parte dello stesso Centro per l'Impiego, di apposito avviso di selezione per gli aspiranti all'assunzione;
2. di sottoporre la proposta di cui sopra alle OO.SS. ed alle Amministrazioni Comunali interessate, affinché possa essere oggetto di specifici accordi.

La Segretaria

Dott. Lisa Dredana Strina

Si esprime parere favorevole

Sulla legittimità della deliberazione

Dott. Graziano Nudda

Il Presidente

Dott. Carlo Murgia